

TRIBUNALE ROMA

4 MARZO 2004

GIUDICE: TESTI

PARTI: NUOVA RADIO LUNA
(avv. Barneschi)
RADIO LK 5
(avv. Carli)

Radiotelevisione

- Radiofrequenze
- Interferenza illecita
- Risarcimento del danno
- Lesione dei diritti garantiti dagli artt. 21 e 41 Cost.
- Risarcimento del danno
- Liquidazione

La illecita interferenza nelle radiofrequenze di una emittente regolarmente abilitata costituisce lesione del diritto di manifestare liberamente il pensiero, tutelato dall'art. 21 Cost., e di libera iniziativa economica privata, tutelata dall'art. 41 Cost., con conseguente obbligo di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa (nella fattispecie sono stati liquidati € 258.228,00).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso presentato l'8 marzo 1989 alla Pretura Circondariale di Roma, la Società, «RADIO LUNA ROMA S.r.l.», premesso che: «a) la ricorrente [era] titolare della omonima emittente radiofonica, attestatasi ai primi posti delle indagini di ascolto del settore [... omissis...]; b) la istante, per lo svolgimento della propria attività di manifestazione del pensiero imprenditoriale ai sensi degli artt. 21 e 41 Costituzione, si avvale[va] di impianti trasmettenti sulla frequenza 99,300 Mhz della banda FM nel bacino di utenza di Roma e provincia, il tutto regolarmente censito e denunciato ai sensi della vigente normativa; c) l'utilizzazione in questione avv[eniva] continuativamente, pubblicamente ed ininterrottamente sin dal 1977, come sar[ebbe stato] opportunamente documentato; d) [...omissis...], sulla stessa frequenza 99,300 Mhz immediatamente limitrofe [era] stato attivato da epoca recente un segnale gravemente interferente ad opera di tale Radio LK5; e) tale attivazione [era] arbitraria ed incompatibile con il legittimo preuso e diritto esclusivo della istante sulla frequenza in questione, comportando un grave ed irreparabile pregiudizio alla sua attività imprenditoriale per disaffezione e perdita di ascoltatori e clienti; f) la formale diffida a cessare le lamentate interferenze, notificata alla Radio LK5 in data 18 febbraio 1989 [era] rimasta priva di qualsiasi riscontro e si rend[eva], pertanto, necessario adire l'intestata Autorità Giudiziaria [...omissis...]» chiedeva al Pretore di Roma di «ordinare alla Radio LK5, in persona del suo responsabile e/o titolare pro tempore, la immediata cessazione della utilizzazione della frequenza 99,300] e limitrofe entro \pm 300 mhz della FM, disponendo in caso di inottemperanza entro un prefissando termine, la disattivazione dell'impianto trasmettente ad opera dell'Ufficiale Giudiziario, coadiuvato da un designando tecnico [...omissis...]».

* La sentenza si segnala sia per il singolare collegamento della tutela delle radiofrequenze agli artt. 21 e 41 Cost., anziché seguire la tradizionale impostazione «realistica» basata sull'azione negatoria o su quella di reintegrazione, collegata alla concorrenza sleale (v. Cass. 25 ottobre 1989, n. 4355;

Cass. 2 aprile 1987, n. 3179). Peraltro, pur nella messe di provvedimenti cautelari, sono rare le decisioni di merito con risarcimento del danno, qui liquidato (sempre seguendo percorsi innovativi) in maniera sostanziosa.

Al termine della sommaria istruzione, il Pretore di Roma con ordinanza resa *inter partes* il 23 dicembre 1989 così rilevava: « [...omissis...] *La relazione del CTU ha evidenziato che "Radio Luna" opera fin dal 1977 sulla [frequenza n.d.G.] 99.400 [Mhz] e dal 1982 con la 99,300. Ha evidenziato anche che la emittente convenuta interferisce con le trasmissioni della prima. Ritenuto, dunque, che esiste il "periculum in mora", nonché il "fumus boni iuris" considerato il preuso della frequenza 99,300 [...omissis...]* », per poi, proseguendo, in cotal guisa dispone « [...omissis...] *ordina alla "Radio LK5" di variare l'inclinazione elettrica delle proprie antenne rivolte verso Roma in modo da aumentare il rapporto di protezione esistente tra i segnali di diversa provenienza fino al valore di almeno 25 dB, nelle modalità indicate nella relazione dal CTU, nelle ultime righe del paragrafo 3° a pag. 5 e pag. 6 [...omissis...]* ».

Riassumendo tempestivamente il Giudizio tanto la società « Radio Luna Roma S.r.l. », quanto la « Nuova Radio Luna S.r.l. », quale società cessionaria della precedente, evocando avanti questo Tribunale la società « Radio LK5 ».

Richiamate tanto le doglianze che avevano formato oggetto del procedimento d'urgenza, quanto l'Ordinanza Pretorile, così precisavano le loro conclusioni: « *Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, accertato il legittimo preuso e diritto esclusivo delle istanti sulla frequenza di 99,300 Mhz e limitrofe entro ± 300 Khz della banda FM nel bacino di utenza di Roma e provincia e l'arbitraria ed illegittima attivazione del segnale da parte della convenuta Radio LK5, confermare integralmente l'ordinanza emessa dal Pretore di Roma in data 23 dicembre 1989, con condanna di Radio LK5 al risarcimento di tutti i danni materiali e morali subiti e subendi, nella misura di L. 500.000.000# (cinquecentomilioni) o in quella diversa che sarà comunque ritenuta di giustizia. [... omissis...]* ».

Si costituiva Radio LK5, resisteva alle domande attoree, deducendo che la Nuova Radio Luna avrebbe modificato lo stato dei luoghi a suo vantaggio in data successiva alla situazione esaminata dal Pretore, affermava, in contrapposizione a quanto affermato dalle società istanti, un suo preuso nel catino in oggetto, concludeva per il rigetto di tutte le domande, anche di quelle relative al risarcimento del danno.

Instauratosi il contraddittorio, iniziava la fase istruttoria con la nomina di Consulente Tecnico d'Ufficio; questi depositava un primo elaborato, cui seguiva ulteriore integrazione; nelle more del Giudizio veniva depositato, a cura della Radio LK5 di Gianluigi Passini istanza di provvedimento d'urgenza con la quale la emittente convenuta lamentava — da parte dell'emittente radiofonica « Radio Company », gestita dalla « Nuova Radio Luna S.r.l. ». — presunte interferenze nel bacino di sua competenza; *de hoc et propter hoc*, chiedeva al Giudice di emettere quei provvedimenti, che sarebbero risultati opportuni, per eliminare tale inaccettabile situazione; era disposta al riguardo Consulenza Tecnica d'Ufficio, che era svolta, chiesti chiarimenti, il Consulente non si presentava a renderli.

Sopraggiunta la Legge istitutiva delle Sezioni Stralcio e assegnata al Giudice designato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 cod. proc. civ., avendo acquisito gli impianti della Nuova Radio Luna relativi al Giudizio, si costituiva la RAI, Radio Televisione Italiana, la quale concludeva

perché il Tribunale volesse: « a) *dichiarare ammissibile [l']intervento spiegato ai sensi del terzo comma dell'art. 111 c.p.c., senza rinuncia da parte della RAI a pretendere l'adempimento dell'obbligazione assunta dalla Nuova Radio Luna s.r.l. con la pattuizione contenuta nell'art. 3, secondo capoverso, dell'atto Notar Palermo del 10 febbraio 1998; b) accogliere le conclusioni rassegnate dalla Nuova Radio Luna s.r.l. con l'atto di citazione notificato l'8 febbraio 1990 che la Rai dichiara di voler far proprie, con la precisazione che, all'esito dell'acquisto da parte della concludente dell'emittente interessata dalle denunciate interferenze, alla fattispecie in argomento vanno applicate, in tema di interferenze sul sistema di diffusione radiofonica circolare della emittente pubblica, le disposizioni contenute nell'articolo 38 comma 2 della L. 103/1975 [...omissis...]* ».

Dopo una serie di inconcludenti rinvii, stancamente come tutto lo stralunato andamento di tutto il Giudizio [tra l'altro sono comparsi e poi riaparsi atti, quando non anche l'intero Fascicolo d'Ufficio], la causa, mutilata di alcuni documenti in buona parte sostanziale ricostruiti, grazie alla fattiva collaborazione delle parti, è stata presa s sentenza (*habent sua sidera fines!*) e questa emessa in forza dei seguenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — *In primis et ante omnia*, nel Rito, è risultato provato *per tabulas* che l'11 novembre 2002 la Radio LK5 di Passini Gianluigi ha cessato ogni legittima attività.

Se ciò rileva per il periodo successivo a tale data, non altrettanto in merito alla domanda relativa alla conferma dell'Ordinanza Pretorile del 23 dicembre 1989, che appare provata e, quindi, meritevole di completo accoglimento.

Deinde, nel Rito, avendo parte convenuta concluso con la sola richiesta di rigetto sia della domanda principale promossa dalla Società Nuova Radio Luna nei confronti di Casa Radio LK5, sia di quella di risarcimento, con la consequenziale richiesta di revoca del provvedimento editale del Pretore di Roma, risulta evidente che alcuna istanza Radio LK5 ha rivolto in via riconvenzionale a difesa di propri Diritti eventualmente lesi, ragion per cui fuorviante appare la disamina di presunte interferenze operate dalla società Nuova Radio Luna nel campo di azione di essa Radio convenuta.

Postea, nel merito sull'*an debeatur*, il *thema decidendum* va ristretto adunque alla verifica, se la Società Nuova Radio Luna, e per essa la sua cedente Radio Luna, vanti un « *legittimo preuso e diritto esclusivo sulla frequenza di 99,300 Mhz e limitrofe entro \pm 300 Khz della banda FM nel bacino di utenza di Roma e provincia* » e se si sia verificata o meno « *l'arbitraria ed illegittima attivazione del segnale da parte della convenuta Radio LK5* » interferente con il segnale delle Radio attrici, procedendo così, in caso positivo, alla conferma dell'Ordinanza Pretorile.

Con provvedimento del 23 dicembre 1989 il Pretore di Roma ha riconosciuto, sulla base di una approfondita C.T.U., sia che « Radio Luna » — cessionaria della « Nuova Radio Luna S.r.l. » — operava fin dal 1977 sulla frequenza 99,400 Mhz e dal 1982 su quella 99,300, sia che la « Radio LK5 » interferiva con le trasmissioni della società « Radio Luna Roma S.r.l. ».

In forza ed in ragione di tali circostanze, ritenuto sussistere tanto il *periculum in mora*, quanto il *fumus boni iuris*, considerato il preuso della

frequenza 99,400 aveva ordinato « [...omissis...] alla "Radio LK5" di variare l'inclinazione elettrica delle proprie antenne rivolte verso Roma in modo da aumentare il rapporto di protezione esistente tra i segnali di diversa provenienza fino al valore di almeno 25 dB, nelle modalità indicate nella relazione dal C77, nelle ultime righe del paragrafo 3° a pag. 5 e pag. 6 [...omissis...] ».

Onus probandi incumbit ei qui dicit.

Orbene, parte attrice, che ne aveva l'onore, ha ampiamente ed esaurientemente provato, nel corso della fase di merito, sia la circostanza del preuso, sia che la Radio LK5 abbia interferito con il bacino di sua pertinenza, a nulla rilevando — non essendovi domanda riconvenzionale alcuna — l'eventuale reciprocità delle interferenze, essendo sufficiente in *vexata quaestio* la prova che Radio LK5 abbia interferito con il bacino assegnato a Nuova Radio Luna, così che la domanda cautelare proposta da Radio LK5 era palesemente improcedibile. Il Diritto inalienabile di ogni Uomo, come tale protetto dalla nostra Costituzione al primo comma dell'art. 21, di poter « manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione », trova, per quel che riguarda la posizione di Radio LK5, il suo limite nel preuso fatto da Radio Luna Roma della frequenza di 99,300 Mhz.

Di guisa che il legittimo preuso da parte delle società, odierne istanti, Nuova Radio Luna s.r.l. e della sua cedente Radio Luna Roma s.r.l. della frequenza di 99,300 Mhz e limitrofe entro ± 300 Khz della banda FM nel bacino di utenza di Roma e provincia, ha costituito in capo alle stesse un diritto soggettivo esclusivo, costituzionalmente protetto, giacché è su tale frequenza che le istanti possono esercitare — senza limitazione alcuna de parte di chicchessia — il loro Diritto di poter « manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola [...omissis...] e ogni altro mezzo di diffusione ».

La attività posta in essere dalla Radio LK5 è altresì gravemente limitativa dell'esplicazione della personalità umana, anche sotto l'aspetto della fattispecie di cui all'art. 41 primo comma della Costituzione, con il quale si è voluto tutelare l'iniziativa economica privata, dichiarando che questa è libera.

De hoc et propter hoc discende la naturale e giuridica conseguenza che arbitraria ed illegittima è stata l'attivazione prima e il mantenimento poi del segnale da parte della convenuta Radio LK5.

A fortiori et ad abundantiam, con l'avvenuta cessione per atti notar Generoso Palermo di Renia del 10 febbraio 1998 rep. n. 65175 racc. 8761 da parte della Nuova Radio Luna s.r.l. alla RAI-Radio Televisione italiana s.p.a. degli impianti di cui è causa, si è avuto un sensibile aggravamento della posizione della Radio LK5, giacché si è venuta a creare un'interferenza generata da un'emittente privata su segnali diffusi dalla RAI.

A tal proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha deciso che « Ai sensi della L. 14 aprile 1975, n. 103, in presenza di una accertata interferenza con servizio di radiofonia a diffusione circolare denunciata dall'emittente pubblica, legittimamente l'Amministrazione ne intima la cessazione all'emittente privata operante nell'ambito locale, disponendo in difetto, la disattivazione dagli impianti, non essendo tenuta ad alcuna altra forma di intervento, che deve intendersi rimesso alla iniziativa del privato che abbia interesse alla prosecuzione dell'attività di radiodiffusione » (Cons. Stato, VI, 31 maggio 1996, n. 759).

Ancora il Consiglio di Stato ha affermato che « *Non sussistono i presupposti per la sospensione cautelare del provvedimento che dispone la disattivazione dell'impianto radio appartenente ad una emittente privata ove risultino documentate sia l'esistenza di interferenze con le emissioni della RAI sia l'impossibilità di eliminarle con soluzioni tecniche adeguate* » (Cons., Stato, VI, ord. 15 aprile 1997, n. 799).

Denique, nel merito sul quantum debeatur.

Il Giudice, nel provvedere alla conferma integrale dell'ordinanza emessa dal Pretore di Roma in data 23 dicembre 1989, in riferimento alla liquidazione dei danni, rileva che questi sono *in re ipsa*, derivando dal fatto che per diversi anni le comunicazioni radiofoniche delle società Radio Luna Roma s.r.l. prima, della sua cessionaria Nuova Radio Luna s.r.l., poi e, infine, della subentrata a questa a titolo oneroso Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a., sono state disturbate dalle interferenze operate dalla Radio LK5.

Oltre agli indubbi danni di natura patrimoniale, vanno considerati anche quelli subiti dalla inaccettabile limitazione di Diritti protetti della stessa Costituzione, risalenti in capo alle dette società, che si son viste la loro sfera di emittenza gravemente compromessa.

« *Poiché l'articolo 2043 c.c., correlato agli artt. 2 ss. Cost., va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)* » (Cass. 7 giugno 2000 n. 7713).

Infine, è risultato altresì provato il comportamento gratuitamente oltraggioso tenuto dalla Radio LK5, la quale non ha tardato a porre in essere atti e fatti, anche penalmente rilevabili, non ottemperando in modo plateale all'ordine del Giudice e proseguendo ad interferire con il bacino di pertinenza della Società Radio Luna Roma s.r.l. prima, della Nuova Radio Luna s.r.l. poi o, infine, della Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a.

Il Giudice è chiamato a liquidare i danni tutti patiti dalle società attrici e intervenuti a seguito del comportamento illecito ed illegittimo della Radio LK5, soccorrendone gli estremi, procedendo in via legislativa.

In commento all'art. 1226 cod. civ., in materia di liquidazione in via equitativa del danno, il Supremo Collegio si è più volte espresso, prevedendo che debbano concorrere due elementi essenziali; l'esistenza del danno e che la prova di questo appaia oltre modo gravosa, se non impossibile; ciò purtuttavia non esime il Giudice dall'indicare i criteri che lo hanno portato a liquidare il danno in cotal guisa.

« *Il Giudice di merito ha la facoltà, anche d'ufficio, di procedere alla liquidazione in via equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, per l'impossibilità per la parte di fornire congrui ed idonei elementi, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale, gli elementi di prova forniti non siano riconosciuti di sicura efficacia, stante la difficoltà di una precisa quantificazione* » (Cass. 19 novembre 1994, n. 9838, a pluribus conformi: Cass. 26 gennaio 1995, n. 957; Cass. 27 marzo 1997, n. 2745; Cass. 24 aprile 1997, n. 3596).

« *Il potere discrezionale riconosciuto al Giudice dall'art. 1226 cod. civ., di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, non esonera la parte dal fornire elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno* » (Cass. 28 giugno 2000, n. 8795).

Alla luce di quanto sopra la richiesta di risarcire tutti i danni materiali e morali subiti e subendi, nella misura di L. 500.000.000# [meno di L. 50.000.000# pro anno], pari ad € 258.228,45#, appare fondata e contenuta nei criteri di giustizia, che il Giudice deve seguire nell'emettere la sua decisione. A mente del combinato disposto dagli artt. 1282 e 1224 cod. civ., il Giudice ritiene doveroso liquidare, oltre gli interessi legali dovuti *ex lege* (arg. *ex art.* 1282 cod. civ.), anche la rivalutazione, intesa questa come risarcimento del danno subito dal creditore per il ritardato pagamento di quanto dovuto (arg. *ex art.* 1224 cod. civ.).

La Giurisprudenza costante di merito e legittimità, sulla base delle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, si è ormai attestata nell'affermare che il risarcimento del danno da svalutazione monetaria postula che il creditore dimostri il pregiudizio in concreto subito, avvalendosi di ogni mezzo di prova, tra cui anche il fatto notorio e le presunzioni, con riferimento alla categoria di appartenenza.

Scendendo al caso di specie, il Giudice, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 115 sec. comma cod. proc. civ., richiamata la recente Giurisprudenza del Supremo Collegio in merito (Cass. 24 gennaio 1995 n. 795; Cass. 28 marzo 1997 n. 2762), rileva che la natura stessa delle Società attrici ed intervenuta e l'importo del credito provano di per sé il grave danno nel ritardo, anche in considerazione del tempo trascorso dal dì della scadenza (quasi quattordici anni!).

Per questi motivi, concede la invocata rivalutazione e stabilisce, in armonia del combinato disposto richiamato, che gli interessi vadano conteggiati insieme alla rivalutazione.

Infatti, se si applicassero solo gli interessi legali e non la rivalutazione, è chiaro che questi verrebbero, sia pure in parte, corrosi dalla svalutazione del potere d'acquisto della moneta *medio tempore* intervenuta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo le Note Spese presentate dalle parti vittoriose, contenute nei limiti e redatte secondo i giusti canoni della Tariffa Professionale Forense.

Ogni altra indagine suonerebbe sfoggio di vuota Accademia.

P.Q.M. — il Giudice Onorario Aggregato Avv. Paolo Tosti, del Settore Stralcio del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'emarginata causa, così provvede:

— dichiara nel Rito ammissibile l'intervento spiegato ai sensi dell'art. 111^{pr} e ³ cod. proc. civ. da parte della Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a.;

— dichiara che con l'avvenuta cessione per atti notar Generoso Palermo di Roma del 10 febbraio 1998 rep. n. 65175 racc. 8761 da parte della Nuova Radio Luna s.r.l. alla Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a. degli impianti di cui è causa, alla fattispecie in esame vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 38² della L. 103/1975 in tema di interfe-

renze sul sistema di diffusione radiofonica circolare della emittente pubblica;

— dichiara che è risultato che « Radio Luna Roma » s.r.l. ha operato fin dal 1977 sulla frequenza 99.400 Mhz e dal 1982 con la 99,300 sull'intero territorio di Roma e provincia;

— dichiara che è emerso che la ditta individuale Radio LK5 di Gianluigi Passini ha interferito ed ha continuato ad interferire con le trasmissioni della Società Radio Luna Roma s.r.l. prima, della Nuova Radio Luna s.r.l. poi e, infine, della Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a., nonostante l'ordine del Pretore del 23 dicembre 1989 di variare l'inclinazione elettrica delle proprie antenne rivolte verso Roma in modo da aumentare il rapporto di protezione esistente tra i segnali di diversa provenienza fino al valore di almeno 25 dB, secondo le modalità indicate;

— dichiara e accerta il legittimo preuso e diritto esclusivo della Società Radio Luna Roma s.r.l. sulla frequenza di 99,300 Mhz e limitrofe entro \pm 300 Khz della banda FM nel bacino di utenza di Roma e provincia;

— dichiara che è da ritenersi arbitraria ed illegittima l'attivazione del segnale da parte della convenuta Radio LK5;

— dichiara che, oltre agli indubbi danni di natura patrimoniale, vanno considerati anche quelli esistenziali subiti dalla inaccettabile limitazione di Diritti protetti dalla stessa Costituzione, risalenti in capo alle Società Radio Luna Roma s.r.l. prima, alla Nuova Radio Luna s.r.l. poi e, infine, alla Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a., che si son viste la loro sfera di emittenza gravemente compromessa dalle interferenze prodotte dalla Radio LK5, danni che vengono liquidati in via equitativa, nella misura di € 258.230,00, oltre interessi e rivalutazione dal di della domanda all'effettivo saldo;

— di conseguenza conferma integralmente l'ordinanza emessa dal Pretore di Roma in data 23 dicembre 1989;

— condanna la ditta Radio LK5 di Gianluigi Passini al pagamento della somma € 258.230,00 oltre rivalutazione e interessi, sulle somme rivalutate dal di della domanda all'effettivo saldo;

— condanna la ditta Radio LK5 di Gianluigi Passini al pagamento delle spese del presente giudizio, a favore della Nuova Radio Luna s.r.l., che liquida in € 13.453,00 per Onorari di Avvocato, Diritti di Procuratore, spese generali (art. 15 TPF) e produttive di reddito, oltre CAP e IVA come per Legge dovuti, nonché € 182,28# per esborsi (art. 15 DPR 633/72);

— condanna la ditta Radio LK5 di Gianluigi Passini al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a., che liquida in € 9.370,00 per Onorari di Avvocato, Diritti di Procuratore, spese generali (art. 15 TPF) e produttive di reddito, oltre CAP e IVA come per Legge dovuti, nonché € 199,57 per esborsi (art. 15 DPR 633/72).